

REGOLAMENTO (CEE) N. 3201/90 DELLA COMMISSIONE

del 16 ottobre 1990

recante modalità di applicazione per la designazione e la presentazione dei vini e dei mosti di uve

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 822/87 del Consiglio, del 16 marzo 1987, relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1325/90 ⁽²⁾, in particolare l'articolo 72, paragrafo 5, e l'articolo 81,considerando che il regolamento (CEE) n. 2392/89 del Consiglio ⁽³⁾, modificato dal regolamento (CEE) n. 3886/89 ⁽⁴⁾, stabilisce le norme generali per la designazione e la presentazione dei vini e dei mosti di uve; che è necessario adottare modalità di applicazione recanti le necessarie precisazioni e norme specifiche di attuazione dei principi enunciati dal predetto regolamento, dal regolamento (CEE) n. 822/87 e dal regolamento (CEE) n. 823/87 del Consiglio, del 16 marzo 1987, che stabilisce disposizioni particolari per i vini di qualità prodotti in regioni determinate ⁽⁵⁾, modificato dal regolamento (CEE) n. 2043/89 ⁽⁶⁾;considerando che il regolamento (CEE) n. 997/81 della Commissione, del 26 marzo 1981, recante modalità di applicazione per la designazione e la presentazione dei vini e dei mosti di uve ⁽⁷⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2776/90 ⁽⁸⁾, è stato ripetutamente modificato;

che, ai fini di una maggiore chiarezza e in occasione di nuove modifiche, è opportuno procedere alla codificazione della normativa applicabile;

considerando che, in sede di applicazione delle norme per la designazione e la presentazione dei vini, è opportuno basarsi sulle tradizioni e sugli usi delle regioni viticole della Comunità, sempreché tali tradizioni ed usi siano compatibili con i principi di un mercato unico; che inoltre è opportuno evitare ogni possibilità di confusione nell'impiego dei termini che compaiono sulle etichette e offrire al consumatore informazioni quanto più possibile chiare e complete, nei limiti consentiti dalle dimensioni delle etichette;

considerando che, onde concedere all'imbottigliatore una certa libertà per quanto riguarda il modo di presentare le indicazioni obbligatorie sulle etichette e per consentire l'impiego di etichette supplementari per tutte le indicazioni obbligatorie prescritte per i vini importati, è opportuno prevedere che dette indicazioni obbligatorie vengano raggruppate nello stesso campo visivo e non più su una sola ed unica etichetta;

considerando che talune indicazioni e precisazioni hanno valore commerciale o possono rafforzare il prestigio del prodotto senza peraltro essere assolutamente necessarie; che sembra opportuno consentirle nella misura in cui sono giustificate e non creano malintesi circa la qualità del prodotto; che, dato il carattere specifico di talune di queste indicazioni, appare tuttavia opportuno permettere agli Stati membri di limitare le facoltà concesse agli interessati;

⁽¹⁾ GU n. L 84 del 27. 3. 1987, pag. 1.⁽²⁾ GU n. L 132 del 23. 5. 1990, pag. 19.⁽³⁾ GU n. L 232 del 9. 8. 1989, pag. 13.⁽⁴⁾ GU n. L 378 del 27. 12. 1989, pag. 12.⁽⁵⁾ GU n. L 84 del 27. 3. 1987, pag. 59.⁽⁶⁾ GU n. L 202 del 14. 7. 1989, pag. 1.⁽⁷⁾ GU n. L 106 del 16. 3. 1981, pag. 1.⁽⁸⁾ GU n. L 267 del 29. 9. 1990, pag. 30.

considerando che, ai fini di una migliore informazione del consumatore sulla provenienza dei vini risultanti dalla mescolanza di uve o dal taglio di prodotti originari di più Stati membri, occorre prescrivere l'altezza dei caratteri utilizzati per l'indicazione dei termini «vino di vari paesi